



Università degli Studi di Messina	
Prot. n.	<u>44657</u>
Del	<u>15 / 7 / 2015</u>
Tit/Cl	<u>I / 1</u> Partenza
Circolare n.	<u>31 / 2015</u>

Università degli Studi di Messina

Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti
e dei Centri
Ai Dirigenti

A tutti i Responsabili delle strutture
organizzative, delle strutture operative e
delle unità di staff

e, p.c. Al Magnifico Rettore
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Decreto Interministeriale del 30 gennaio 2015 (in Gazz. Uff., 1° giugno 2015, n. 125). Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).

L'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, ha introdotto disposizioni volte alla "smaterializzazione" del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), attraverso una semplificazione dell'attuale sistema di adempimenti richiesti alle imprese per la sua acquisizione, prevedendo che la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL (e, per le imprese operanti nel settore dell'edilizia, delle Casse edili), avvenga, da parte di chiunque vi abbia interesse, in tempo reale e con modalità esclusivamente telematiche attraverso un'interrogazione da effettuare nelle banche dati dei predetti enti. L'esito dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc), ovunque previsto.

La norma ha demandato la regolamentazione della materia ad un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti I.N.P.S. e INAIL e la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE).

In attuazione del suddetto articolo, il decreto interministeriale 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 1 giugno 2015, ha definito i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica "in tempo reale" nonché le ipotesi di esclusione che rimangono assoggettate alle previgenti modalità di richiesta. Con la

circolare n. 19 dell'8 giugno 2015, la Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito le prime indicazioni operative sulla nuova disciplina in materia di regolarità contributiva, contenuta nel decreto interministeriale. Ha fatto seguito la circolare dell'Inail n. 61 del 26 giugno 2015, con ulteriori indicazioni operative. Inoltre, in attuazione della nuova normativa, Inps e Inail hanno predisposto il nuovo servizio "Durc On Line" operativo dal 1 luglio 2015 nei portali dei due Istituti (www.inps.it e www.inail.it).

L'articolo 1 del decreto in oggetto stabilisce i soggetti abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva, in relazione alle finalità per le quali è richiesto il possesso del Durc ai sensi della vigente normativa, tra i quali sono comprese le stazioni appaltanti nell'ambito dei contratti pubblici. La circolare Inail precisa che per l'accesso dal 1 luglio 2015 al servizio "Durc On Line" valgono le credenziali/abilitazioni già rilasciate per l'applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it (utenti SA/AP e SOA) operante sul sistema dell'Inail, sia che si acceda dal portale Inps che dal portale Inail.

L'interrogazione della verifica di regolarità può avere diversi esiti:

Esito positivo. Il sistema genera un Documento, denominato Durc On Line (DOL) in formato «pdf» non modificabile avente i seguenti contenuti minimi:

- a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti e' effettuata la verifica;
- b) l'iscrizione all'INPS, all'INAIL e, ove previsto, alle Casse edili;
- c) la dichiarazione di regolarità;
- d) il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del Documento.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data effettuazione della verifica ed e' liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall'INPS, dall'INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.

Durc già emesso e in corso di validità. Qualora in riferimento al soggetto per il quale si chiede la verifica sia stato già emesso un Durc On Line in corso di validità, la procedura rinvia allo stesso documento. Di conseguenza, nel caso in cui l'esito di regolarità e quindi il documento acquisibile dall'utente abbia una validità residua ridotta, dovrà essere effettuata una nuova consultazione dal giorno successivo alla data di scadenza indicata sul documento, ovvero dovrà essere attivata la richiesta di verifica della regolarità.

Irregolarità. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale l'INPS, l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.

L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica del predetto invito. In caso di mancata regolarizzazione e comunque entro il trentesimo giorno dall'interrogazione la risultanza negativa della verifica è

comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.

A differenza dell'esito positivo della verifica di regolarità contributiva, che è liberamente consultabile entro il periodo di 120 giorni di validità, con possibilità di acquisire il corrispondente documento, l'esito di irregolarità e il relativo documento sono resi disponibili unicamente ai soggetti che hanno richiesto la verifica stessa.

Resta fermo in caso di irregolarità contributiva l'obbligo delle stazioni appaltanti e delle amministrazioni precedenti di attivare il procedimento previsto dall'articolo 31, commi 3 e 8-bis del decreto legge 69/2013 convertito dalla legge 98/2013, pertanto, nelle ipotesi di inadempienza contributiva, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Altre ipotesi. Il Documento di verifica di regolarità contributiva può riportare altri esiti, quali per esempio, per le imprese di più recente costituzione, l'indicazione della data di decorrenza dell'iscrizione senza alcuna attestazione di regolarità, oppure l'informazione che il soggetto non risulta iscritto all'Inps o all'Inail.

La circolare Inail chiarisce che, una volta acquisiti gli esiti da ciascun ente (Regolare, Non Regolare, Non iscritto) il portale "owner" definisce l'esito della richiesta. In caso di esito *Regolare* crea il Documento in formato pdf non modificabile denominato "*Durc On Line*". In caso di esito *Non Regolare* crea un Documento con le stesse caratteristiche del precedente denominato "*verifica di regolarità contributiva*". L'utente (stazione appaltante) riceve tramite Pec l'avviso che è disponibile l'esito della verifica della regolarità contributiva per il codice fiscale per il quale è stata effettuata la richiesta che riporta i dati relativi allo stesso codice fiscale, alla denominazione del datore di lavoro/lavoratore autonomo e al numero di protocollo nel formato "OWNER_Numeroprotocollo".

In via transitoria e, comunque, non oltre il 1 gennaio 2017 restano assoggettate alle previgenti modalità di rilascio del Durc alcune tipologie di richieste, per le quali non è possibile effettuare le verifiche con modalità automatizzate, indicate all'art. 9 del decreto interministeriale. Per queste ipotesi rimane attivo in via transitoria il servizio www.sportellounicoprevidenziale.it.

Il Ministero ha chiarito che i Durc richiesti prima dell'entrata in vigore del decreto e in corso di validità potranno essere utilizzati nelle ipotesi e per i periodi di validità previsti dalla previgente disciplina. Le richieste di Durc presentate anteriormente al 1 luglio 2015 e ancora in corso di istruttoria dovranno essere definite, sulla base delle nuove disposizioni, con l'emissione del relativo certificato in Sportello unico previdenziale.

Ciò premesso, al fine di integrare la nuova disciplina del Durc On Line con i processi amministrativi di questo Ateneo, considerata l'urgenza organizzativa, si forniscono le seguenti prime indicazioni operative, che potranno essere ulteriormente integrate e perfezionate:

Il documento in formato pdf denominato “Durc On Line” o il documento pdf denominato “verifica di regolarità contributiva” e l’avviso tramite PEC proveniente dall’Inps o dall’Inail devono essere registrati in protocollo e conservati agli atti del corrispondente procedimento. Pertanto, il Responsabile del Procedimento che ha effettuato, con proprie credenziali, l’interrogazione *on line* dovrà trasmettere, tramite email, al Responsabile dell’Unità Operativa “Protocollo generale”, all’indirizzo protocollo@unime.it, il documento pdf “Durc On Line” o il documento pdf denominato “verifica di regolarità contributiva”. Il Responsabile dell’Unità Operativa “Protocollo generale” provvederà a protocollare il documento in entrata ed assegnarlo al Responsabile del Procedimento.

Invece, l’avviso di notifica, ricevuto all’indirizzo PEC dell’Ateneo, non riporta il nome della persona fisica, responsabile del procedimento, che ha effettuato l’interrogazione *on line*, e richiede l’attivazione di un processo per attribuire il documento all’ufficio competente.

Pertanto l’avviso di notifica verrà protocollato dal Responsabile dell’Unità Operativa “Protocollo generale” che sarà, in questa prima fase, R.p.A. con, in conferenza di servizi, tutte le strutture dell’Ateneo che potrebbero aver attivato il procedimento: Dipartimento Amministrativo “Attività negoziale, patrimonio e servizi generali”, Unità speciale dei Servizi tecnici, Dipartimenti didattici e Centri autonomi.

Successivamente, il Responsabile del procedimento, che ha effettuato l’interrogazione *on line* e che legge in conferenza di servizi, si attiverà per acquisire il documento agli atti e, contemporaneamente, informerà tramite email il Responsabile dell’Unità Operativa “Protocollo generale”, al fine di attribuire la corretta titolarità R.p.A nel protocollo informatico.

Si trasmettono: il testo del decreto interministeriale del 30 gennaio 2015, la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 19 dell’8 giugno 2015 e la circolare Inail n. 61 del 26 giugno 2015, raccomandando un’attenta lettura e la puntuale osservanza delle relative disposizioni.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Francesco De Domenico

Direzione Generale:

U. Staff Normativa istituzionale e trasparenza: Dott.ssa Elvira Russo

Segreteria Generale della Direzione: Dott.ssa Maria Ordile